

**F.I.T.E.T.**  
**COMITATO AUTONOMO TRENTINO**

**IL GIUDICE UNICO**

- Vista la comunicazione del Presidente del Comitato trentino del 27.04.2013, dalla quale risulta che l'incontro di serie D2 del 20 Aprile 2013 fra Usd San Giuseppe B e San Rocco non è stato disputato;
- viste le note dei responsabili delle due società, entrambe di data 22 aprile, dalle quali con certezza si desume che l'incontro non si è disputato in quanto la palestra, all'orario previsto, risultava chiusa ed è risultato impossibile contattare la società responsabile del servizio palestre del comune di Rovereto per l'apertura;
- preso atto che, dalla nota del responsabile del Usd San Giuseppe, signor Carlo Alberto Pinalli, si deduce altresì che la mancata disponibilità è da addurre ad errore della società, che non aveva provveduto alla prenotazione per la data prevista;
- considerato che, sulla base delle considerazioni esposte, non è possibile riconoscere l'esimente della forza maggiore, avendo la società San Giuseppe ammesso la propria colpa;
- visto l'articolo 29, comma 4 del Regolamento federale dell'attività a squadre;
- visto l'articolo 23, comma 5 del Regolamento medesimo;
- visto l'articolo 9 del Regolamento provinciale dell'attività a squadre;

**DISPONE**

Le seguenti sanzioni a carico della società Usd San Giuseppe:

1. Esclusione dal campionato di serie D2
2. Annullamento di tutti gli incontri disputati dalla società nel corso del campionato di serie D2, dei quali nessun conto può essere tenuto per la classifica finale
3. Pagamento di un'ammenda di importo pari a quello della cauzione
4. Retrocessione della squadra, nella prossima stagione agonistica, nel livello di campionato più basso esistente
5. Incameramento della cauzione per la metà del suo importo.

Calliano, li 30 aprile 2013.

Il G.U.

*Maria Goulano*